



Nn. 1562 e 650-A

Relazione orale
Relatrice TERNULLO

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)**

nella seduta del 16 settembre 2025

Comunicato alla Presidenza il 16 settembre 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*) (n. 1562)

**d'iniziativa dei deputati SEMENZATO, BICCHIELLI, BRAMBILLA,
CAVANDOLI, CAVO, CESA, CIANI, Alessandro COLUCCI, GALLO, LUPI,
MALAVASI, MARINO, MONTEMAGNI, PISANO, POLIDORI, ROGGIANI,
ROMANO, RUFFINO, SACCANI JOTTI, TIRELLI e ZINZI**

(v. stampato Camera n. 1049)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 giugno 2025

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*) (n. 650)

d'iniziativa della senatrice BIANCOFIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2023

assorbito nel disegno di legge n. 1562

INDICE

Pareri:

- | | | |
|---|-------------|---|
| – della 1 ^a Commissione permanente | <i>Pag.</i> | 4 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 5 |

Disegni di legge:

- | | | |
|---|---|----|
| – n. 1562, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo degli articoli formulato dalla Commissione | » | 6 |
| – n. 650, d’iniziativa della senatrice Biancofiore | » | 10 |

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge n. 1562

16 settembre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MENNUNI)

sul disegno di legge n. 1562

8 settembre 2025

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1562

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

*(Istituzione della Giornata nazionale
contro il body shaming)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*), di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Il colore simbolo della Giornata nazionale è il fucsia, scelto per rappresentare l'ottimismo dinamico e l'evoluzione personale che porta all'affermazione di se stessi.

Art. 2.

*(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)*

1. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming*, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali e campagne informative e sociali.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Istituzione della Giornata nazionale
contro il body shaming)*

Identico.

Art. 2.

*(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)*

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) prevenire e contrastare il fenomeno del *body shaming*;

b) favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;

c) incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri nonché della salute fisica e psicologica;

d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 3.

(Celebrazione della Giornata nazionale nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 3.

(Celebrazione della Giornata nazionale nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

*(Campagne informative
e di sensibilizzazione)*

1. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del *body shaming*, sulle eventuali responsabilità penali derivanti dai comportamenti riconducibili a tale fenomeno e sulla necessità di contrastarlo;

b) fornire informazioni sulle conseguenze del *body shaming* sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittime;

c) promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;

d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Art. 4.

*(Campagne informative
e di sensibilizzazione)*

Identico.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di servizio, può assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 650

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE BIANCOFIORE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale contro il body shaming)

1. La Repubblica riconosce il 16 maggio come Giornata nazionale contro il *body-shaming*, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona nonché promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni promuovono iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming* quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere finalizzate a:

a) prevenire e contrastare il fenomeno del *body shaming*;

b) favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;

c) incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri, nonché della salute fisica e psicologica;

d) promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 3.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono e organizzano iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché volti a promuovere l'accettazione del proprio corpo.

Art. 4.

(Campagne informative e di sensibilizzazione)

1. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni promuovono campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione *web*.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del *body shaming* e sulla necessità di contrastarlo;

b) fornire informazioni relative alle conseguenze del *body shaming* sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite;

c) promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;

d) promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

